



Servizio Legale

Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. +39 0522 456233/456288/585085 - fax +39 0522 456680

Reggio Emilia, 28 febbraio 2020

Alla Dirigente del Servizi Finanziario
Dott.ssa MONICA PRANDI

OGGETTO: Fondo rischio contenzioso.

Ai fini della quantificazione dell'accantonamento per oneri derivanti da contenzioso riferito alla situazione al 31/12/2019 si allega l'elenco delle cause in essere che potenzialmente possono creare passività, istruite dalle 4 avvocate del Comune.

Il Fondo deve essere costituito in applicazione del punto 5.2 dei Principi contabili applicati alla contabilità finanziaria allegati al D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, che stabilisce che *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza (...) A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.”*

L'analisi del contenzioso in essere è stata effettuata suddividendo tra i differenti organi giudiziari competenti nelle singole controversie, alla data del 31/12/2019 e valutando le stesse singolarmente secondo i seguenti criteri:

- 1) contenzioso in fase iniziale e non ancora istruito;
- 2) definizione del giudizio nei successivi tre anni;
- 3) richiesta di somma eccessiva rispetto a casi simili e/o non provata;
- 4) accantonamento già esistente;
- 5) fase istruttoria in corso e/o conclusa;
- 6) altri soggetti intervenuti e/o chiamati in causa in corresponsabilità e/o garanzia;
- 7) sentenza parziale sfavorevole;
- 8) precedenti giurisprudenziali;
- 9) Comune vittorioso nei precedenti gradi di giudizio;
- 10) trattative in corso e/o probabilità di rinuncia alla causa o all'azione.

Gli elementi sopra descritti hanno costituito la base per formulare, per ogni contenzioso, una percentuale di possibile soccombenza (indice di rischio) che ha permesso di suddividere le cause secondo la classificazione delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, pas-

sività possibili e passività da evento remoto, secondo i principi esposti dalla delibera della Corte dei Conti Campania 7/2018/PRSP.

Dalla rielaborazione delle singole cause secondo detti criteri ne discende il prospetto che segue:

Grado di Rischio	Tasso di soccombenza	Numero Cause	Somma richiesta dalla controparte	Accantonamento nel quantum proposto da Avvocatesse
Alto	>60%	2	3.966.976,03	2.200.000
Medio	30%-60%	4	4.405.606,83	910.000,00
Basso	<30%	8	4.714.720,09	1.644.050

Seguendo il principio espresso dalla sopra richiamata delibera della Corte dei Conti (con richiamo altresì ai principi contabili internazionali di cui al documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37), l'accantonamento da effettuare sia pure in una misura minima, e quindi nell'ottica più favorevole al Comune, e cioè ipotizzando che esso debba essere quantizzato in riferimento alle sole "passività probabili", con rischio di verifica superiore al 61% (e applicando a tale gruppo di debiti potenziali, la percentuale del 51%) ammonterebbe a 2.023.157,77.

Vista l'analisi di dettaglio fornita dalle Avvocatesse secondo i criteri sopra indicati si ritiene più prudente ed adeguato accantonare il 100% dell'importo probabile dalle stesse quantificato per le cause a rischio alto ed il 50% per le cause a rischio medio pari quindi ad un accantonamento di € 2.655.000.

Per la copertura di tale importo le risorse attualmente disponibili sono costituite dal precedente accantonamento per il consuntivo 2018 pari ad € 2.000.000,00 e si propone un ulteriore accantonamento per il consuntivo 2019 pari ad € 655.000,00.

Si evidenzia che nel corso del 2019 non si è manifestato nessun evento sfavorevole al Comune e quindi il Fondo non è stato utilizzato.

Per la determinazione finale della somma complessiva da accantonare si è ritenuto di effettuare una stima prudenziale in assenza di criterio normativo definito, tenuto anche conto della durata degli iter giudiziari e degli eventi di soccombenza verificatisi negli anni precedenti.

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del Servizio Legale
Dott. Gandellini Stefano